

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1956

(33^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . Pag. 389, 390, 391, 392, 393, 394	
DE PIETRO	392
MONNI	394
PANNULLO	392
PAPALIA, relatore	391, 392, 393
PELIZZO	392
PICCHIOTTI	392
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	390, 393

« Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1298) (D'iniziativa dei deputati Capalozza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	397
ROMANO, relatore	397

« Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320) (D'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	394, 395
DE PIETRO	395

LEONE Pag.	395
MAGLIANO	395
PANNULLO	394
PELIZZO, relatore	394
PICCHIOTTI	394

« Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso il Corpo degli agenti di custodia » (1410) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	396
DE PIETRO	396
PAPALIA	396
ROMANO, relatore	396
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	396

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Moro ed il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato » (1266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge

di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato ».

La discussione di questo disegno di legge fu a suo tempo rinviata di due settimane, perchè era stata annunciata, da parte dell'Avvocatura dello Stato, la presentazione di alcuni emendamenti. Il termine da noi concesso è abbondantemente scaduto. Comunque, l'onorevole Sottosegretario intende fare alcune dichiarazioni in proposito.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come nella precedente seduta, anche oggi faccio un po' da ambasciatore. La Presidenza del Consiglio fece un passo ufficiale presso il Ministero della giustizia con il quale, rendendosi interprete dei desideri e delle preoccupazioni dell'Avvocatura dello Stato, chiese un rinvio della discussione, perchè l'Avvocatura stessa intendeva presentare delle proposte concrete di emendamento. In seguito, vi sono state due riunioni, una tra funzionari, magistrati ed avvocati dello Stato ed un'altra di fronte a chi vi parla presso il Ministero della giustizia. A questa riunione è intervenuto personalmente l'avvocato generale dello Stato, onorevole Scoca, il quale disse che l'Avvocatura dello Stato stava studiando la questione e non era ancora in grado di fare proposte concrete. Inoltre, entrando nel merito, l'onorevole Scoca ha fatto presente certe perplessità. Io ho detto all'Avvocato generale dello Stato che mi era parso di intendere un sentimento unanimemente favorevole dei senatori della seconda Commissione su questo disegno di legge. Ho detto anche che i senatori della Commissione di giustizia facevano presente come la situazione attuale, con la famosa tabella per le citazioni, determinasse una serie di inconvenienti oggettivi, ed ho letto quella parte della relazione che il senatore Trabucchi ha presentato insieme alla sua proposta di legge, nella quale fa presente che « due sono le conseguenze di questo stato di cose: da un lato appare al complesso degli ignari cittadini che lo Stato, difeso abilissimamente dalla sua avvocatura, voglia sottrarsi a giudizio sulla legittimità o illegittimità dei suoi atti con eccezioni di natura formale che vengono facilmente classificate dai non esperti come pretestuose, dall'al-

tro si aggravano i Tribunali e le Corti di giudizi sostanzialmente inutili agli effetti della vera giustizia ». In secondo luogo, ho aggiunto di avere bene inteso che l'unanimità dei senatori della Commissione di giustizia desidera che ci sia una semplificazione del sistema oggi in vigore. L'Avvocatura generale dello Stato mi ha risposto: noi riconosciamo che esiste una serie di inconvenienti con il sistema attuale, però sosteniamo che non sia accettabile per una serie di ragioni, che adesso è inutile che io ripeta a voi, questa estrema semplificazione, che si riduce — dicevo io — in due termini: tendenzialmente, la Commissione del Senato avrebbe desiderato che in ogni caso la citazione avvenisse in persona del Ministro e che in ogni caso la notifica avvenisse presso l'Avvocatura dello Stato. Ho aggiunto che se può ammettersi la citazione in persona del Ministro, questa citazione può essere 90 e più volte su cento in persona teorica, perchè poi di fatto vi saranno altri che hanno il potere di subentrare. È vero però che questa norma favorisce la posizione del cittadino. Qualcuno dell'Avvocatura dello Stato ha detto che questa è stata una richiesta degli avvocati, ma a noi interessa il cittadino che per una serie di contestazioni sulla esattezza della citazione e della notifica si trova a perdere i suoi diritti e ad essere danneggiato. Il cittadino dunque ha diritto di essere tutelato. Questa può sembrare una estrema semplificazione, ma è certo che la citazione in persona del Ministro risolve il problema.

PRESIDENTE. Secondo l'Avvocatura dello Stato gli avvocati non rappresentano i cittadini?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, ma poteva sembrare una richiesta di semplificazione a puri fini procedurali. Io mi sono permesso di aggiungere che, se vi è oggi una tabella, direi, per i rapporti esterni, cioè tra lo Stato e i cittadini, nulla vieta che vi sia domani una tabella nei rapporti interni; cioè, il cittadino fa la citazione in persona del Ministro ed ogni Ministero avrà una sua tabella di distribuzione di competenze per materia, per cui automaticamente si saprà chi è competente. Ci sarà

quindi qualche caso in cui il termine formale coinciderà con la sostanza; negli altri casi la citazione sarà formalmente al Ministro e in via interna una tabella stabilirà le competenze. Ed è chiaro che, mentre nei rapporti esterni non è sempre facile individuare esattamente quale è l'organo o la persona competente a sostenere il giudizio, in via interna non si può pensare che nel Ministero non si sappia a chi debba fare carico quella competenza.

Tra altri argomenti, l'Avvocatura dello Stato ha fatto presente che la serie di provvedimenti di decentramento varati in questi ultimi tempi porta ad un contrasto aperto con quanto la Commissione del Senato vorrebbe, ossia con la citazione in persona del Ministro. Tra gli altri provvedimenti, l'Avvocato generale dello Stato ha citato il provvedimento che riguarda il decentramento del Ministero dei lavori pubblici dove mi pare che proprio all'articolo 1 si dica che nell'esercizio delle loro attribuzioni i provveditori alle opere pubbliche hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici ecc. A me però sembra che l'ipotesi da me configurata di una eventuale tabella interna risponda ai problemi del decentramento.

Comunque, sono stato autorizzato, in ultimo, a riferire alla Commissione del Senato sull'andamento di quella discussione.

Ho già detto come l'Avvocatura generale dello Stato sia convinta che esiste una serie di difficoltà o di situazioni incerte o di danni che si verificano con le norme attuali.

Pertanto, l'Avvocatura dello Stato è convinta della bontà di questo desiderio di semplificazione ed è disposta a fare lo sforzo massimo per trovare una soluzione che raggiunga la maggiore semplificazione possibile. Per far questo, però, l'Avvocatura dello Stato mi ha fatto presente che ha bisogno di un termine di tempo di quindici giorni, entro il quale presenterebbe il progetto modificato e di altri sette o al massimo quindici giorni per raccogliere il parere dei Ministeri interessati e portarli al Senato. Io ho ricordato che la Commissione del Senato aveva stabilito un termine al di là del quale non voleva assolutamente andare. Al che l'Avvocato generale dello Stato ha replicato: il Senato è liberissimo di discutere e di approvare il disegno di

legge; in questo caso noi presenteremo gli emendamenti alla Camera.

Sottopongo quindi alla Commissione del Senato quello che è stato il risultato degli incontri avvenuti presso il Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, penso che, appunto in omaggio a quella libertà che lo stesso Avvocato generale dello Stato ha riconosciuto, la Commissione di giustizia del Senato possa e debba deliberare oggi sul disegno di legge Trabucchi, perchè l'Avvocatura dello Stato conosce il disegno di legge, o avrebbe dovuto conoscerlo, fin dal 3 dicembre 1955, data della presentazione; per cui se avesse voluto presentare emendamenti al disegno di legge, avrebbe potuto comodamente farlo da tempo.

PAPALIA, *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Presidente: evidentemente c'è una manifestazione di cattiva volontà da parte dell'Avvocatura dello Stato, per lo meno di non buona disposizione verso questo disegno di legge. Lo studio di questo provvedimento non è tanto profondo e difficile da dover richiedere tutto il tempo che già è trascorso dal giorno in cui è stato presentato.

Inoltre non comprendo l'importanza delle eccezioni fatte dall'Avvocatura dello Stato, eccezioni che sono a solo vantaggio dell'Avvocatura stessa e non a vantaggio del cittadino e dello Stato. Non mi sembra nè logico nè civile pensare che lo Stato, chiamato in giudizio, voglia trarre profitto da un eventuale errore compiuto dal cittadino per quanto riguarda l'indicazione di chi dovrebbe essere citato in giudizio. Quindi non posso ritenere che l'interesse dello Stato si identifichi con questo vantaggio che lo Stato stesso potrebbe trarre dall'errore compiuto dall'avvocato che rappresenta il cittadino nel giudizio, perchè si tratta di una questione che attiene alla forma e non alla sostanza della contestazione.

Sarebbe, certo, a tutto vantaggio dell'Avvocatura dello Stato, che troverebbe così facilmente il modo di trarsi fuori da tanti giudizi.

Del resto, il problema potrebbe risolversi benissimo con la proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario, ossia con una disciplina in-

terna che stabilisca la divisione delle competenze.

Con questo provvedimento di legge noi stabiliamo una facile disciplina per le azioni contro la pubblica Amministrazione ed evitiamo il grave inconveniente di vedere molte volte il cittadino lottare contro questa specie di barriera costituita da complicazioni formali. Io non vedo nè l'inconveniente nè il danno a cui andrebbe incontro lo Stato con una disciplina che si sostanzia nei termini di questo disegno di legge, che rende più facile al cittadino far valere i suoi diritti nei confronti dell'Amministrazione e rende più rapidi i giudizi.

In sede di discussione degli articoli presenterò degli emendamenti, che avevo già annunciato quando iniziammo la discussione del disegno di legge.

DE PIETRO. Poichè siamo in sede deliberante, dato che l'Avvocatura dello Stato si è riservata di presentare alcuni emendamenti, penso che sia più opportuno concedere un altro breve rinvio, e ne faccio proposta formale.

PICCHIOTTI. Dopo la chiara esposizione del Sottosegretario, io non vedo come sia possibile, attraverso un ulteriore rinvio, un accostamento tra la direzione verso la quale siamo orientati, che mi pare così lineare e logica, e il punto di vista sostenuto dall'Avvocatura dello Stato. Ho l'impressione che l'Avvocatura dello Stato faccia di tutto per mettere il cittadino in una condizione disagiata e per cercare ogni mezzo al fine di non giungere al giudizio. Questa specie di conflitto tra l'Avvocatura dello Stato ed il cittadino non ci deve essere perchè è antidemocratico ed anticonstituzionale. Quindi io sono contrario alla proposta di rinvio e favorevole alla approvazione del disegno di legge con gli emendamenti che potranno essere presentati dall'onorevole relatore.

PELIZZO. Io sono d'accordo con il senatore De Pietro.

PANNULLO. Dato che lo stesso onorevole Sottosegretario ci ha spiegato che l'Avvoca-

tura dello Stato non è stata completamente inerte, io sono favorevole a concedere un altro rinvio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore De Pietro favorevole ad un rinvio del seguito della discussione.

(Non è approvata).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è modificato come segue:

« Salva la disposizione dell'articolo seguente, le citazioni, i ricorsi, e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente ».

PAPALIA, *relatore*. Secondo la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge Trabucchi, questa norma si riferisce soltanto alle citazioni, ai ricorsi e a qualsiasi atto di opposizione giudiziale presso i Tribunali e le Magistrature speciali. Ora, dato che la Commissione è favorevole a questo principio, non c'è alcun motivo di fare distinzione fra cause di competenza dei Tribunali e cause di competenza del Pretore e del conciliatore.

Per questa ragione propongo di sostituire la dizione dell'articolo 1 del disegno di legge Trabucchi con la seguente:

« Il primo comma dell'articolo 11 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

” Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli ar-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)33^a SEDUTA (18 aprile 1956)

bitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente » ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si è precedentemente dichiarato favorevole a questo articolo emendato, ma oggi il rappresentante del Governo non può esprimere nessun pensiero, per ragioni di delicatezza, essendoci un atto di riserva ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel nuovo testo presentato dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono soppresse le parole « come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali od innanzi agli arbitri ».

PAPALIA, *relatore*. Poichè il contenuto di questo articolo è compreso nell'articolo 1 da me presentato e testè approvato, è da considerarsi assorbito, e, con esso, anche l'articolo 12 del testo unico del 1931, del quale, pertanto, è necessario stabilire l'abrogazione. Propongo, all'uopo, la seguente nuova formulazione dell'articolo 2:

« L'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 52 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni alle amministrazioni dello Stato degli atti di cui agli articoli 11 e 12 deb-

bono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica ».

PAPALIA, *relatore*. Poichè è stato testè soppresso l'articolo 12 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, bisogna togliere dall'articolo 3 ogni riferimento all'articolo 12.

Propongo pertanto questa nuova formulazione dell'articolo 3:

« L'articolo 52 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: « Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'articolo 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PAPALIA, *relatore*. Poichè con questo articolo si creerebbe una sperequazione tra coloro i quali iniziano un giudizio dopo il 1° gennaio 1957 e coloro che lo hanno iniziato precedentemente, sarebbe opportuno sostituire a quella dell'articolo 4 questa nuova formulazione:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai giudizi in corso, nei quali, al posto di chi rappresenta l'Amministrazione secondo le norme organiche, fosse stato citato il competente Ministro ».

Quindi nel caso che, anzichè citare colui il quale rappresenta l'Amministrazione, il cittadino avesse citato il Ministro capo di quella Amministrazione nella sede dell'Avvocatura dello Stato, nessuna eccezione di nullità si potrebbe proporre.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 4, proposto dal relatore.

(È approvato).

MONNI. Per dichiarazione di voto.

Desidero fare osservare che, in ordine a questa nostra deliberazione, non deve rimaner alcun dubbio che da parte nostra si sia voluto fare un torto all'Avvocatura dello Stato. Noi abbiamo ritenuto, come riteniamo, che la questione fosse matura per una decisione e che quello che ormai da parte dell'Avvocatura dello Stato poteva essere proposto, non avrebbe modificato una decisione presa da noi in piena coscienza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Pappalia: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320).

PELIZZO, *relatore*. Il Ministro della giustizia mi ha fatto pervenire il seguente emendamento che sostituisce l'intero testo del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 239 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è modificato come segue:

« Per il reato di bancarotta fraudolenta previsto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 216 e negli articoli 222, 223, 227 e 236, secondo comma, in quanto questi facciano riferimento ai primi due commi del predetto articolo 216, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Per gli altri reati, eccettuati quelli previsti negli articoli 220, secondo comma, 230, secondo comma, e 232, secondo comma (*per i quali il mandato di cattura non è comunque consentito*) la spedizione del mandato di cattura è facoltativa ».

Io sono favorevole a questo nuovo testo e raccomando alla Commissione di volerlo approvare.

PICCHIOTTI. Sono decisamente contrario al nuovo testo proposto dal Ministero perchè, senza voler offendere nessuno, mi sembra un atto di ipocrisia. Non ci possono essere mezzi termini. O si ha fiducia nel magistrato, e si lascia alla sua discrezione l'emissione del mandato di cattura, oppure è meglio lasciare le cose così come stanno.

PANNULLO. L'articolo 239 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *nella parte che stabilisce la obbligatorietà del mandato di cattura* per i delitti di bancarotta e di quasi bancarotta fraudolenta, si adeguò ai criteri della legge processuale ordinaria. Tali delitti — invero — sono puniti con la reclusione da 3 a 10 anni (articolo 216 prima parte), e l'articolo 253 Codice procedura penale (nel vecchio testo) stabiliva che doveva essere emesso mandato di cattura — tra l'altro — contro l'imputato di ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni.

In ogni altra parte l'articolo 239 fu invece profondamente innovativo, avendo *da un lato* disposto la obbligatorietà del mandato di cattura in qualche caso nel quale — secondo la legge ordinaria — ciò non sarebbe stato consentito (come nel caso di inosservanza dell'ordine di depositare i bilanci e le scritture contabili entro 24 ore, per la quale inosservanza è prevista dall'articolo 220, in relazione all'articolo 16 n. 3 del regio decreto, la reclusione da 6 a 18 mesi), e *dall'altro* — in deroga alle disposizioni dell'articolo 254 (autorizza di regola il mandato di cattura per i delitti non colposi puniti con pene non inferiori nel minimo a

un anno, o nel massimo a tre anni) del Codice procedura penale — avendo previsto la spedizione facoltativa del mandato di cattura per reati che sono puniti con pene per le quali, di regola, il mandato non era consentito (banca-rotta semplice, articolo 217 — ricorso abusivo al credito, articolo 218 — denuncia di creditori inesistenti, articolo 220 — accettazione di retribuzione non dovuta da parte del curatore, articolo 229 — omessa consegna o deposito di cose del fallimento da parte del curatore, anche se avvenuta colposamente, articolo 230 prima parte e capoverso).

Orbene se col disegno di legge proposto dai senatori Picchiotti e Papalia si venisse ad abrogare l'articolo 239 solo nella parte che dispone il mandato di cattura per i delitti di bancarotta fraudolenta e di quasi bancarotta fraudolenta, non mi sentirei di poter negare la mia adesione, e ciò *sia perchè* nel clima di larga comprensione che ha indotto alla recente modificazione dell'articolo 253 del Codice del 1930 non riesco a spiegarmi perchè la bancarotta fraudolenta debba essere regolata con rigore maggiore di altri delitti socialmente più pericolosi come il peculato e la concussione, e perfino la rapina e la estorsione, non aggravati ai sensi degli articoli 628 e 629 Codice penale, *sia perchè* la bancarotta fraudolenta, quando concorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 219 (quando cioè abbia cagionato un danno di rilevante gravità) resta sempre perseguibile con mandato di cattura, dato che in tali casi le pene della reclusione stabilite dall'articolo 216 sono aumentate fino alla metà e la bancarotta dunque è punita fino a 15 anni di reclusione.

Ma il disegno di legge propone l'abrogazione di tutto l'articolo 239, e quindi anche l'abrogazione delle altre parti alle quali ho fatto cenno: e secondo il mio parere a questo non può procedersi senza un approfondito esame della legge fallimentare e delle ragioni che consigliarono un particolare maggiore rigore. Abrogandosi puramente e semplicemente l'articolo 239 non solo si verrebbe a stabilire che la emissione del mandato di cattura, anche per i reati di natura fallimentare, sia disciplinata dagli articoli 253 e 254 quali risultano dalle recenti modificazioni (come è nei propositi degli illustri proponenti), ma verrebbe a

turbarsi il sistema introdotto dalla nuova legge sul fallimento, che ebbe una lunga e meditata elaborazione.

Debbo pertanto esprimere voto contrario all'approvazione del disegno di legge. L'emendamento proposto nella precedente seduta non può soddisfare: e del resto — come ho spiegato — anche in base al nuovo testo dell'articolo 253 Codice procedura penale il mandato di cattura è obbligatorio ove ricorra la circostanza aggravante dell'articolo 219 in rapporto all'articolo 216, prima parte, del regio decreto n. 267.

In quanto all'emendamento proposto dal Governo e testè comunicatoci dal relatore, mi riservo di esaminarlo con calma e di far conoscere le mie eventuali osservazioni dal punto di vista giuridico.

DE PIETRO. La mia opinione coincide con quella del senatore Picchiotti, anche se io giungo ad una conclusione completamente opposta.

Mi sembra inopportuno cercare delle mezze misure e sono pertanto contrario all'approvazione del disegno di legge in qualsiasi testo.

PRESIDENTE. Mi sembra che i pareri degli onorevoli Commissari siano tutt'altro che concordi. Inoltre, sta per iniziarsi la seduta dell'Assemblea plenaria e il senatore Picchiotti, e con lui altri colleghi, mi hanno fatto sapere che sono impegnati nella discussione che il Senato sta per affrontare. Lascio alla Commissione ogni decisione sull'opportunità o meno di continuare e condurre a termine la presente discussione.

MAGLIANO. È forse opportuno rinviare il seguito di questa discussione anche perchè vorremmo studiare con calma l'emendamento presentato dal Governo.

LEONE. Anche noi siamo favorevoli ad un rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso il Corpo degli agenti di custodia** » (1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presso il Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, è sostituito dal seguente:

« Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente, a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

« In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre armi.

« Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

« Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

ROMANO, *relatore*. Il disegno di legge è di una estrema semplicità e credo non abbia bisogno di alcuna spiegazione. Invito pertanto i colleghi a volerlo approvare.

PAPALIA. Non mi sembra affatto opportuno autorizzare l'immissione di ufficiali della pubblica sicurezza nel ruolo degli agenti di custodia.

ROMANO, *relatore*. Assolvono soltanto una funzione tecnica e non hanno alcuna ingerenza nelle mansioni specifiche degli agenti di custodia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il decreto legislativo che il presente disegno di legge tende a modificare stabilisce che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia provvedono alla istruzione militare e alla disciplina degli agenti stessi. Poichè precedenti provvedimenti hanno autorizzato il Ministero della difesa a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri o di altre armi, non si vede per quale ragione gli ufficiali di pubblica sicurezza non debbano essere posti nelle stesse condizioni.

DE PIETRO. Condivido l'opinione del senatore Papalia, perchè a me non sembra opportuna la presenza di ufficiali di pubblica sicurezza nelle carceri, anche perchè credo non siano i più adatti per impartire un'istruzione militare. Debbo inoltre notare che la limitazione di funzioni alla quale ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario, non risulta dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Si potrebbero forse superare le preoccupazioni espresse dai senatori De Pietro e Papalia inserendo nel testo del disegno di legge una precisa limitazione delle mansioni degli ufficiali distaccati.

A tale scopo, propongo di inserire dopo le parole « a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia » la frase « ai soli fini dell'istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia ».

Poichè non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero disegno di legge, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Capalozza ed altri: « Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1298) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Capalozza ed altri: « Modificazione dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli senatori, l'articolo 3 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, contenente norme per le notificazioni degli atti a mezzo posta, statuiva che l'ufficiale giudiziario addetto all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento, era autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero, anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa, quando la parte ne facesse richiesta.

Questa disposizione veniva mantenuta ferma sotto l'articolo 73 del testo organico del personale degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Successivamente, con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, un nuovo ordinamento veniva dato agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, abrogando le disposizioni contenute nella parte prima del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, e quindi anche il menzionato articolo 73 veniva sostituito dall'articolo 89, del seguente tenore: « L'ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in

materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori del comune di sua residenza, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 ».

Nella pratica applicazione dell'articolo 89 citato sono sorti dubbi in ordine alla notifica degli atti a mezzo posta fuori del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario.

Invero, con l'articolo 89 della legge del 1951 è consentita la sostituzione della prescritta notifica a mezzo posta con la notifica personale, se richiesta dalle parti; ora, poichè la notifica personale non potrebbe mai essere chiesta per atti da notificarsi fuori del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, ne consegue che viene esclusa, per tali atti, la possibilità di notifica per posta.

Lo stesso articolo 89 richiama nell'ultimo capoverso il regio decreto n. 2393 del 1923, il cui articolo 3 è dello stesso tenore dell'articolo 63 del regio decreto del 1924, abrogato, come si è detto, dall'articolo 167 della legge del 1951.

È ben vero che il capoverso dell'articolo 89 della legge del 1951 si riferisce al decreto del 1923 unicamente per la esecuzione della notificazione e non per attribuzione di competenza.

Ad eliminare, però, ogni perplessità mira il disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Capalozza ed altri, statuendo che per le notificazioni a mezzo della posta alle persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria, competente per il procedimento, si osserva il disposto dell'articolo 73 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, disposizione non abrogata dall'articolo 167 della legge del 1951.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Dopo il 1° comma dell'articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)33^a SEDUTA (18 aprile 1956)

autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta ».

(È approvato).

Art. 2.

L'ultimo comma dello stesso articolo 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è così modificato:

« La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal

regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con regio decreto 18 aprile 1920, n. 689 ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Dirigente dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari